Il 20 marzo 2020 il Ministero della salute ha emanato un'ordinanza allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19. Sull'intero territorio nazionale sono adottate le ulteriori seguenti misure:

a) **è vietato** l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) **non è consentito** svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni persona;

c) **sono chiusi** gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, **è vietato** ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e **son o efficaci fino al 25 marzo 2020**
.

Per ulteriori informazioni di prega di consultare l' ordinanza del ministero della salute del 20/03/2020